

COMUNE DI CASTEL RITALDI
Provincia di Perugia

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI ESERCIZI PUBBLICI DEL GIUOCO
DEL BILIARDO E DI QUALSIASI ALTRO TIPO DI GIUOCO OD APPARECCHIO DI
TRATTAMENTO LECITO**

Approvato con deliberazione C.C. n. 30 del 30.06.2000

Art. 1
DEFINIZIONI

SALA DA BILIARDO: uno o più locali (inseriti o non in esercizi di varia specie) ove, dietro compenso, sono messi a disposizione dei clienti uno o più biliardi, stecche o bocchette, oppure dei biliardi del tipo a funghetto e simili.

SALA DI GIOUCHI LECITI: si intende uno o più locali (inseriti o non in esercizi di varia specie) ove sono messi a disposizione dei clienti tutta una gamma di **giuochi leciti** (carte, scacchi, dama, domino, ect., calcio balilla, apparecchi automatici, semiautomatici od elettronici da giuoco e trattenimento consentito come flippers, video giochi, video box, juke-box, tiro fotocellula e simili).

SALE DI ATTRAZIONE: si intende uno o più locali appositi di notevoli dimensioni ove sono messi a disposizione dei clienti tutta una vasta gamma di **giuochi leciti** (biliardi, biliardini, carte, scacchi, dama, domino, ect., calcio balilla, flippers, juke-box, video giochi, cine box, video box, bowling, micro guide, autopiste, per modellini in scala ridotta, tiro fotocellula e simili). A tali sale non possono essere inserite in altri esercizi pubblici di varie specie.

APPARECCHI AUTOMATICI, SEMIAUTOMATICI ED ELETRONICI DI PURO TRATTENIMENTO: sono apparecchi e congegni che hanno lo scopo di fornire divertimento e distrazione a chi li usa o ad un numero indeterminato di persone (così come sopra individuati) e possono essere autorizzati solamente quelli che non danno luogo a scommesse o che non consentono la vincita di un qualsiasi premio in denaro, ferma restando la possibilità della ripetizione della partita per non più di dieci volte.

Art. 2
PRESUPPOSTI PER IL RILASCIO DELLE LICENZE

Ai fini del rilascio delle licenze amministrative di cui al presente regolamento, l'interessato dovrà inoltrare istanza in bollo con l'indicazione:

- a) Delle generalità (codice fiscale, stato, domicilio, e professione del richiedente).
- b) Della natura, ubicazione, disponibilità, destinazione d'uso dei locali (da descrivere dettagliatamente).
- c) Del tipo e numero degli apparecchi, biliardi o degli altri giuochi da installare, allegando i seguenti documenti:

Certificato generale del casellario giudiziale, Certificazione necessaria per l'antimafia, Attestazione relativa all'ottemperanza della istituzione d'obbligo dei fanciulli (per chi deve adempiere a tale obbligo), Documentazione idonea sulla destinazione d'uso dei locali, Piantina planimetrica dei locali firmata da un tecnico iscritto all'Albo, Nulla Osta dell'Azienda USL sulla igienicità dei locali e per l'inquinamento acustico, Copia del Regolamento relativo al funzionamento degli apparecchi o congegni automatici e semiautomatici di puro trattenimento, Copia delle tariffe che si intendono praticare, Richiesta del collaudo (ove necessaria) dei locali da parte della competente Commissione Provinciale con allegata dichiarazione di un tecnico iscritto all'Albo sulla solidità del locale, e Dichiarazione di un tecnico abilitato della regolarità degli impianti elettrici.

La licenza non può essere concessa:

- a) a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo (senza riabilitazione ai sensi degli artt. 179-181 del C.P., 97-602 del C.C.P.);
- b) a chi è sottoposto a sorveglianza speciale (art. 3 della legge 27 dicembre 1956 n. 1423 od a misure di sicurezza personale (artt. 219-235 C.P.) od è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza (artt.103-105-108C.P.);
- c) a chi non ha provveduto all'istruzione obbligatoria dei fanciulli;
- d) a chi è stato condannato per reati contro la moralità pubblica ed il buon costume o contro la sanità pubblica o per giuochi d'azzardo o per delitti commessi in stato di ubriachezza o per contravvenzioni concernenti la prevenzione dell'alcolismo o per infrazioni alla legge del lotto o per spaccio od uso di stupefacenti;
- e) a chi ha riportato condanne per:
 - delitti contro la personalità dello Stato (artt. 241-313 C.P.);
 - delitti contro l'ordine pubblico (artt. 414-422 C.P.);
 - delitti contro le persone, commessi con violenza (artt. 573 e segg. Del C.P.);
 - furto (art. 624 C.P.);
 - rapina (art. 628 C.P.);
 - estorsione (art. 629 C.P.);
 - sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (artt. 629-630 C.P.);
 - violenza o resistenza all'Autorità (artt. 337 C.P.).
- f) a coloro che non dispongono di locali idonei:
 - 1) in relazione alla destinazione d'uso urbanistica;
 - 2) alle norme relative all'igiene, incolumità, alla quiete pubblica ed all'inquinamento acustico;
 - 3) per i controlli da parte delle Forze dell'Ordine sulla sorvegliabilità dei locali (in particolare per quelli ubicati su vie strette e poco illuminate) (D. Min. Interno n. 564/92)
- g) a coloro che non dispongono di un locale apposito da adibire esclusivamente ai giuochi ed alle attrazioni che deve essere distinto (anche se comunicante) dall'eventuale attività principale. Non rientrano in tale prescrizione gli esercizi esistenti in data anteriore all'entrata in vigore del presente regolamento.
- h) Qualora il numero degli esercizi congeneri e degli apparecchi sia in numero più che sufficiente (in relazione alla zona, in particolare, ed all'interno Comune, in generale) a soddisfare le esigenze ricreative di coloro che frequentano tale tipo di locali, tenendo conto del numero degli esercizi esistenti e della popolazione residente.
- i) Qualora il nuovo esercizio, che si intende attivare, (esclusivamente adibito a sala giochi, sala attrazioni, sala biliardo) disti meno di 500 metri (secondo il percorso più breve) da altro esercizio congenero e meno di 300 metri da un istituto scolastico religioso, da luoghi di culto, da ospedali e case di cura.
- j) Qualora contrasti, sentito l'ufficio urbanistico, con le prescrizioni per la salvaguardia dei centri storici di cui alla legge 15/87.

E' possibile, in qualsiasi zona, introduzione di un numero massimo di 3 apparecchi automatici o semiautomatici e di puro trattenimento nonché del gioco delle carte e dei biliardi negli esercizi pubblici per la somministrazione di alimenti e bevande od in quelli ricettivi, di spettacolo o di altra natura, a condizione che:

- 1) sussistano tutti i presupposti di cui alle lettere (A-B-C-D-E-F-G) del presente articolo;
- 2) non vengano reclamizzati in alcun modo le attrazioni e sia preclusa la vista delle stesse all'esterno.

In tutte le sale deve essere esposta una tabella vidimata dal Sindaco in cui siano indicati sia i giochi d'azzardo, sia quelli vietati dall'autorità nel pubblico interesse, e nella quale venga fatta espressa menzione del divieto delle scommesse, Tabella conforme a quella elaborata dalla Questura di Perugia.

Art.3

LIMITE MINIMO DI ETA' PER FREQUENTARE I VARI TIPI DI SALE GIOCHI

- a) SALA DA BILIARDO
Limite minimo anni 18
- b) SALA GIUOCHI LECITI DELLE CARTE
Limite minimo anni 18
- c) SALA GIUOCHI LECITI VARI (con esclusione delle carte e biliardo)
Limite minimo anni 16
- d) SALA ATTRAZIONI
Limite minimo anni 16 (se non accompagnati) ed anni 14 (se accompagnati)

Art.4

SOSPENSIONE

Ai sensi dell'art. 100 del T.U.L.P.S. può essere sospesa la licenza di un esercizio nel quale siano avvenuti tumulti o gravi disordini, o che sia abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose o che, comunque costituisca un periodo per l'ordine pubblico, per la morale pubblica e il buon costume o per la sicurezza dei cittadini. Inoltre le licenze possono essere sospese in qualsiasi momento, per motivi di pubblico interesse, in caso di abuso (ovvero dell'uso smodato dell'autorizzazione accertato e verbalizzato) e nei casi in cui l'esercente, senza l'assenso (o contro il divieto del Comune) trasformi o trasferisca i locali dell'esercizio.

Nel caso di sale giochi inserito in esercizi pubblici di somministrazione alimenti e bevande o ricettivi, la sospensione viene estesa anche all'attività di somministrazione o ricettiva.

Art. 5

REVOCHE E ANNULLAMENTO DELLA LICENZA

Le autorizzazioni di cui trattasi debbono essere quando revocate quando la persona autorizzata venga a perdere tutto od in parte le condizioni alle quali esse sono subordinate e quando sopraggiungano o vengano a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il loro diniego, nonché per abuso (inteso come recidiva e come violazione di precetti di legge, del presente regolamento, di prescrizioni speciali oppure di comportamenti che turbino o possano turbare l'ordine e la sicurezza pubblica, ivi compresi il trasferimento o la modifica abusiva dei locali che comportino un concreto pregiudizio all'ordine, alla salute ed alla sicurezza pubblica).

Inoltre la licenza è revocata nel caso di chiusura superiore agli otto giorni, senza che sia stato dato avviso preventivo al comune, o qualora sia decorso il termine di chiusura comunicato senza che l'esercizio sia stato riaperto.

Art.6

ABROGAZIONI ESPRESSE

E' abrogato qualsiasi provvedimento o disposizione comunale (ivi compresa quella relativa agli orari di apertura) in contrasto con le norme di cui al presente Regolamento.

Art.7
ORARI

Sia per il periodo estivo che invernale:
MATTINA: dalle ore 10 alle ore 14
POMERIGGIO: dalle ore 16 alle ore 23

L'apertura è autorizzata anche nelle giornate festive.

Relativamente a Castel Ritaldi capoluogo nel periodo dei festeggiamenti del santo Patrono e del Palio del Fantasma, per Castel S. Giovanni nel periodo della "Sfida d'Albornoz", per Bruna nel periodo del "Giugno Brunese", per tutto il mese di dicembre (in occasione delle festività natalizie) per la settimana antecedente la Pasqua (ivi compresa la domenica Antecedente), per la durata del Carnevale, è autorizzata l'apertura sino alle ore 24.

Le sale da gioco ed attrazioni annesse ad esercizi pubblici di somministrazione seguiranno gli stessi orari di apertura di questi.

Art.8
DISPOSIZIONI FINALI

In caso di modifica delle norme del T.U.L.P.S. del relativo regolamento di attuazione, il presente provvedimento si intenderà operante esclusivamente per quelle disposizioni che non saranno in contrasto con dette modifiche.

E' data facoltà al sindaco di adottare tutti i necessari provvedimenti (anche in deroga al presente Regolamento) in caso di necessità ed urgenza per motivi di ordine, quiete e di sicurezza pubblica.

Le sanzioni previste per l'esercizio abusivo di giochi sono quelle contemplate del Codice Penale e dal T.U.L.P.S.

Il servizio di Polizia Municipale, per quanto di competenza, dovrà esercitare la dovuta vigilanza presso detti locali al fine di verificare il rispetto di tutte le normative vigenti in materia e del presente regolamento.

Art.9
ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento comunale entra in vigore dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio, dopo l'avvenuto esame da parte dell'Organo regionale di controllo.